

Dispositivo

- 1) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.
- 2) Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un'autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell'Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni.
- 3) Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all'insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell'attività di volontariato di queste ultime.

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Düsseldorf e dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg (C-238/14), Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284/14)

(Cause riunite C-283/14 e C-284/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 158/2013 — Validità — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Esecuzione di una sentenza che ha constatato l'invalidità di un precedente regolamento — Riapertura dell'inchiesta iniziale relativa alla determinazione del valore normale — Restituzione del dazio antidumping sulla base degli stessi dati — Periodo d'inchiesta da prendere in considerazione)

(2016/C 106/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf, Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: CM Eurologistik GmbH (C-238/14), Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) (C-284/14)

Convenuti: Hauptzollamt Duisburg (C-238/14), Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284/14)

Dispositivo

Lesame delle questioni poste non ha rivelato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 15.9.2014.